

XXIX SEDUTA

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1957

Presidenza del Presidente **CORRIAS**
indi
del Vicepresidente **MURGIA**

I N D I C E

Congedi	397
Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	397
Interrogazione (Svolgimento):	
DEL RIO, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	398
SPANO	398
Legge regionale 24 febbraio 1956: «Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici», rinviata dal Governo centrale; disegno di legge: «Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici». (5) (Discussione abbinata):	
SOTGIU GIROLAMO	399
MILIA	403
ASQUER	404
MELIS	405
DE MAGISTRIS, relatore	406
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici	407
Proclamazione a consigliere regionale e giuramento di Milia Francesco:	
PRESIDENTE	408
MILIA FRANCESCO	408

La seduta è aperta alle ore 10 e 50.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Nanni ha chiesto congedo per una settimana per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di interpellanze e interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle inter-

pellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ASARA, Segretario:

« Interpellanza Zucca sull'atteggiamento del signor Prefetto di Nuoro nei confronti delle Cooperative agricole in genere e della Cooperativa "Unione e Libertà" di Onifai in particolare ». (31)

« Interpellanza Porcu Ruju concernente le opere di invasamento e di arginamento delle acque del Cedrino ». (32)

« Interrogazione Sassu in merito ai lavori per l'impianto dell'energia elettrica nella frazione di Erula (Perfugas) ». (64)

« Interrogazione Puligheddu in merito al trattamento tributario riservato ai terreni sottoposti al vincolo idrogeologico ». (65)

« Interrogazione Puligheddu in merito alla riscossione dei contributi unificati in agricoltura ». (66)

« Interrogazione Pazzaglia, con richiesta di risposta scritta, sui lavori di costruzione della strada Villamassargia-Carbonia ». (67)

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione Spano-Floris

all'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« Per sapere se, a conoscenza della importanza sempre più grande che, ai fini turistici, va acquistando la bellissima villa dei Marchesi Aymerich di Laconi, visitata, con ammirazione, nel periodo estivo, da migliaia di turisti, non ritenga opportuno provvedere alla stipula di un qualche accordo con i rispettivi proprietari onde assicurare al turismo sardo lo sfruttamento permanente e la conservazione di un patrimonio prezioso per la nostra Isola, in genere così povera di parchi naturali e artificiali. Attualmente la Villa di Laconi viene aperta al pubblico, nel periodo estivo, con notevoli restrizioni dettate dalla necessità di garantirne un'accurata conservazione: d'altra parte i proprietari non sono in grado di consentire una più estesa apertura della Villa stessa in quanto dovrebbero disporre di un servizio di vigilanza più intenso, assumendosi oneri insopportabili per un servizio da rendere alla collettività. Gli interroganti sono d'avviso che l'Amministrazione regionale, direttamente o tramite l'E.S.I.T., possa e debba intervenire nel senso richiesto, avvalendosi delle attuali provvidenze regionali per il turismo, concedendo ai proprietari della Villa di Laconi un contributo annuo che consenta di ottenere in cambio una apertura al pubblico della Villa più estesa nel tempo e tale che sia assicurata e garantita la conservazione e l'incremento di un patrimonio così prezioso per il turismo sardo ». (24)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai trasporti, viabilità e turismo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DEL RIO (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. La questione prospettata dagli onorevoli interroganti ha già interessato vivamente questo Assessorato, che non può che ritenere utile ai fini turistici una più prolungata apertura al pubblico della bellissima Villa di Laconi, con il meraviglioso parco adiacente. E' infatti poco piacevole, per i turisti che giun-

gono a Laconi, spesso dopo molti chilometri di strada, aver precluso l'accesso alla Villa, che costituisce la maggiore attrattiva del posto.

Mi propongo, pertanto, di trattare quanto prima con i proprietari al fine di concretare un accordo che, pur rispettando la proprietà privata, permetta al pubblico di accedere al parco in molte ore della giornata; l'Assessorato assicurerà il servizio di sorveglianza necessario.

Non posso fin d'ora dire di quale natura sarà l'intervento dell'Amministrazione regionale, ma assicuro che curerò personalmente la questione ed esaminerò con ogni benevolenza le proposte dei proprietari, studiando, eventualmente, la possibilità di concedere loro un contributo, così come propongono gli onorevoli interroganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano per dichiarare se è soddisfatto.

SPANO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la interrogazione alla quale testè ha risposto l'onorevole Assessore è scaturita da una visita che feci l'estate scorsa al parco di Laconi e da una conversazione avuta, in quell'occasione, col marchese Aymerich, che cortesemente mi accompagnò ed ebbe a prospettare i problemi di cui, assieme al collega Floris, mi sono occupato nella interrogazione stessa.

Ora, la risposta dell'onorevole Assessore mi lascia completamente soddisfatto. L'onorevole Del Rio, infatti, ha accolto le proposte formulate nell'interrogazione.

Per evitare che in qualche modo il senso della mia interrogazione venga falsato, tengo a precisare che in essa non si propone la regionalizzazione del parco di Laconi, ma soltanto di aiutare la famiglia Aymerich, che si dimostra tanto sensibile nei confronti delle esigenze dei turisti, a mantenere il personale necessario per tenere aperta al pubblico, più a lungo di quanto sia oggi consentito, la Villa di sua proprietà. La famiglia Aymerich giustamente fa rilevare d'essere disposta ad aprire la Villa a tutti i turisti, ma di non poter addossarsi gli oneri che ciò comporterebbe; tutt'al più potrebbe pensare alle spese di manutenzione e di conservazione lasciando alla Regione le spese di vigilanza.

Comunque — ripeto — la risposta dell'Assessore è tale da lasciarmi totalmente soddisfatto.

Discussione abbinata della legge regionale 24 febbraio 1956: «Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici», rinviata dal Governo centrale, e del disegno di legge: «Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici». (5)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della legge regionale 24 febbraio 1956: «Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici», rinviata dal Governo centrale, e del disegno di legge: «Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici»; relatore l'onorevole De Magistris.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 24 febbraio 1956, rinviata dal Governo, e il disegno di legge numero 5 hanno per oggetto la disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici nella nostra Isola. Io mi permetterò di esaminare prima la legge rinviata dal Governo e soltanto in un secondo momento il disegno di legge presentato dalla Giunta.

Nella legge regionale 24 febbraio 1956, rinviata dal Governo il 26 marzo 1956, vengono indicate le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di acque pubbliche e di produzione di energia elettrica sulla base dell'articolo 6 dello Statuto regionale. La legge, praticamente, dispone che al Presidente della Giunta vengano demandate quelle funzioni che la legislazione nazionale prevede vengano attribuite al Capo dello Stato; che all'Assessore ai lavori pubblici vengano attribuite quelle funzioni che la legislazione dello Stato prevede vengano attribuite al Ministro ai lavori pubblici; che all'Assessore alle finanze vengano demandate quelle funzioni che le leggi statali prevedono vengano attribuite al Ministro alle finanze; e che il parere nazionalmente espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quel che attiene alle decisioni regionali debba essere invece espresso dal Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Questo è l'oggetto della legge in esame, oggetto che — ripeto — trova fondamento nell'articolo 6 dello Statuto speciale. Afferma questo articolo: «La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli Enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato». Gli articoli 3 e 4 dello Statuto riguardano, tra l'altro, la competenza legislativa della Regione in materia di acque pubbliche e della produzione di energia elettrica.

Questo, il fondamento statutario della legge regionale 24 febbraio 1956. Come i colleghi ricordano, questa legge fu rinviata dal Governo con alcuni rilievi riguardanti la legittimità delle sue disposizioni e con un rilievo che pone il problema del contrasto con gli interessi generali dello Stato. Riapprovata dalla prima Commissione legislativa il 2 novembre 1956, la legge non ebbe la possibilità di essere riesaminata dal Consiglio per il sopraggiungere della scadenza della seconda legislatura; peraltro, secondo la prassi ormai consolidatasi, in questa legislatura la legge è stata riesaminata dalla Commissione ed ora viene in discussione dinanzi al Consiglio.

Secondo il Governo centrale le disposizioni della legge in esame contrastano con gli articoli 11, 12 delle Norme di attuazione (primo gruppo): agli Assessori regionali non spetterebbe l'esercizio delle funzioni pubbliche previste dal provvedimento. Inoltre il Governo, come ho già detto, solleva la questione di merito per contrasto di interessi, sostenendo che, non essendo previsto dal provvedimento regionale il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 13 delle Norme di attuazione (secondo gruppo), potrebbero, eventualmente, essere deliberate dalla Regione delle misure in contrasto con certi indirizzi generali che lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici adotta nazionalmente.

Ora, io mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulle Norme di attuazione che secondo il Governo sarebbero state

violate. L'articolo 13 delle Norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, numero 327, dice esattamente: « Nell'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione in materia di acque pubbliche ed energia elettrica a norma dello Statuto speciale, la Regione provvede d'intesa col Ministero dei lavori pubblici ». Gli articoli 11 e 12 delle Norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, tendono a concentrare tutte le funzioni amministrative della Regione nelle mani del Presidente della Giunta. Afferma l'articolo 11 che « Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, ne firma gli atti, convoca e presiede la Giunta, sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali, firma titoli di spesa, promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione ed azioni possessorie ». L'articolo 12 dice testualmente: « Gli Assessori preposti ai singoli rami della Amministrazione regionale ne dirigono l'attività e rispondono dei loro atti alla Giunta. Il Presidente con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potrà delegare in tutto o in parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti ». Questi due articoli delle Norme di attuazione (primo gruppo) configurerebbero le funzioni del Presidente della Giunta in un certo tipo, quelle degli Assessori in un altro. Gli Assessori dovrebbero rispondere dei loro atti soltanto alla Giunta.

Già nel corso della seconda legislatura, la prima Commissione ha giudicato infondati i motivi di rinvio allegati dal Governo centrale. Lo stesso giudizio è stato nuovamente formulato dalla prima Commissione in questa legislatura. Ora spetta al Consiglio pronunciarsi.

Per quel che riguarda la violazione dell'articolo 13 delle Norme di attuazione (secondo gruppo), va ricordato che è intervenuta, dopo il rinvio della legge in esame, una sentenza della Corte Costituzionale che — dando una giusta interpretazione all'articolo 6 dello Statuto speciale — lo dichiara incostituzionale. Afferma il dispositivo di questa sentenza: « La materia delle acque pubbliche e dell'energia elettrica è

di competenza legislativa regionale, sia *ex articolo 3* lettera b), sia *ex articolo 4* lettera c) dello Statuto. Perciò l'esercizio delle funzioni amministrative in questa materia spetta alla Regione *ex articolo 6* dello Statuto ». Il rinvio di una legge regionale in base ad un richiamo all'articolo 13 delle Norme di attuazione (secondo gruppo) è, pertanto, infondato o improponibile.

Tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale che or ora citavo, per altri versi desta delle preoccupazioni. In essa, infatti, si afferma che il coordinamento dall'attività della Regione con l'attività dello Stato in materia di acque pubbliche e di energia elettrica, coordinamento che viene previsto dagli articoli 47 e 48 dello Statuto per tutte le materie, « deve avvenire in via legislativa, sia con norme regionali, sia — ove occorra — con norme statali d'attuazione e di integrazione che pongano all'Amministrazione regionale obblighi e limiti specifici in funzione dei principi dell'ordinamento giuridico o delle leggi statali relativamente ai quali si possa controllare in sede giurisdizionale la correttezza costituzionale degli obblighi e dei limiti stessi o in funzione di interessi nazionali di cui il Parlamento possa eventualmente controllare la giusta prevalenza su quelli regionali ». Così, nel dichiarare illegittimo l'articolo 13 delle Norme di attuazione (secondo gruppo), la Corte Costituzionale dà al Governo taluni suggerimenti che, se accolti, potrebbero costituire un serio pericolo per la Regione Sarda. In pratica, per limitare le competenze della Regione basterebbe emanare delle leggi statali. Tuttavia, allo stato attuale, il rilievo del Governo basato sull'articolo 13 delle Norme di attuazione cade.

Per quel che riguarda il rilievo fondato sugli articoli 11 e 12 delle Norme di attuazione (primo gruppo) va ricordato che al riguardo è pure intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale. In verità quali funzioni possano esercitare gli Assessori regionali risulta chiaramente dallo Statuto speciale. E se sulla questione è stata provocata una pronuncia della Corte Costituzionale, è stato soltanto perchè il Governo aveva dato di alcuni articoli dello Sta-

tuto una interpretazione semplicemente assurda. Gli articoli 34, 37 e 41 dello Statuto speciale danno all'Assessore regionale una chiara configurazione e, in definitiva, la sentenza della Corte Costituzionale è servita solo a bollare l'interpretazione restrittiva che di quegli articoli dava il Governo centrale.

Afferma la sentenza: « ... la Regione impugna l'articolo 11 delle Norme di attuazione nelle disposizioni contenute alla lettera a), c) e d); le disposizioni la cui legittimità costituzionale è denunciata dispongono che il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne firma gli atti, lettera a); sovrintende a tutti gli uffici e ai servizi regionali, lettera c); firma i titoli di spesa, lettera d). Ora, mentre l'articolo 35 dello Statuto stabilisce la norma fondamentale e generale che il Presidente della Giunta regionale è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, e gli altri articoli dello Statuto stesso meglio delineano la figura e l'attribuzione del Presidente, l'articolo 34 dello Statuto elenca fra gli organi esecutivi della Regione i componenti della Giunta, ossia gli Assessori, e l'articolo 37 stabilisce che essi sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente e sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione. Non sono, dunque, gli Assessori dei collaboratori del Presidente, ma ad essi sono attribuiti i singoli settori della attività regionale, adottano i provvedimenti di loro competenza e ne rispondono verso la Giunta. L'articolo 41 dello Statuto riconosce ai membri della Giunta potestà di emettere provvedimenti impugnabili davanti alla Giunta stessa, col che è riconosciuta la loro qualità di organi esterni della Regione ».

Giunti a questo punto, si può concludere che il secondo rilievo avanzato dal Governo avverso la legge regionale in esame è da respingere. La sentenza della Corte Costituzionale fugge ogni dubbio.

Per quel che riguarda il preteso contrasto di interessi che sortirebbe dalle disposizioni della legge regionale 24 febbraio 1956, è da dire che non è possibile violare i principi della legislazione statale quando si costituiscono degli organi amministrativi che devono esplicare le loro funzioni in una materia per la quale lo

Statuto speciale riconosce la competenza legislativa della Regione. Diverso sarebbe il caso in cui si costituissero, in sede regionale, organi amministrativi che dovessero esplicare le loro funzioni in una materia di competenza dello Stato. Ma a parte le questioni giuridiche formali, se si esamina il problema nella sostanza, data la particolare situazione della Sardegna, la sua insularità, è difficile scorgere come il disciplinare le acque pubbliche in un certo modo e il creare, a questo fine, certi organi amministrativi possa venire in contrasto con disposizioni che riguardano regioni che non hanno contiguità territoriale con la nostra Isola. Anche ad esaminare il problema nella sostanza, dunque, il motivo di rinvio del Governo centrale deve essere respinto, così come ha fatto la prima Commissione.

Ora sarebbe bene cercare di individuare le ragioni che possono aver spinto il Governo a rinviare la legge regionale 24 febbraio 1956, tanto più che i motivi di rinvio sono troppo palesemente infondati. In effetti le ragioni del rinvio sono chiaramente politiche. La Regione, sottraendo la materia delle acque pubbliche e degli impianti elettrici al controllo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, evidentemente ha deciso di sottrarsi ad una certa politica adottata in campo nazionale o per lo meno ha deciso di avere la possibilità di condurre, in materia di acque pubbliche e di energia elettrica, una politica per alcuni versi contrastante con quella adottata normalmente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il settore delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, come è noto, è economicamente molto importante ed il Governo centrale, naturalmente, si è preoccupato che la Regione Sarda potesse dare l'avvio ad una politica elettrica diversa da quella condotta nazionalmente, che è, come i colleghi sanno, una politica di difesa e di sviluppo dei monopoli elettrici. Questo è, a mio modo di vedere, il motivo politico che ha determinato il rinvio: la preoccupazione che potesse avere inizio, sulla base di una legge, una politica che fosse capace di rompere quel monopolio elettrico che tutti, opposizione e maggioranza, abbiamo sempre detto essere

uno dei nemici fondamentali della rinascita della Sardegna.

Ora, onorevoli colleghi, se anche non vi fossero chiare ragioni giuridiche per sostenere la piena legittimità della legge regionale 24 gennaio 1956, i motivi di rinvio del Governo centrale dovrebbero essere respinti per ragioni politiche. La Regione Sarda non può non rivendicare, in un settore fondamentale per la vita economica della Sardegna, una piena libertà di azione, una piena libertà di determinare gli orientamenti generali che ritiene opportuni. Pertanto il Consiglio regionale dovrebbe riapprovare all'unanimità la legge rinviata. Se il Governo ritiene necessario insistere nei suoi rilievi lo faccia, promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale (di cui, peraltro, già si conoscono gli orientamenti) o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

Al Governo, dati i giudizi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze che più volte ho citato, praticamente non rimarrebbe altra strada che quella di promuovere la questione di merito dinanzi alle Camere. E non so se, in questo scorcio di legislatura, il Governo avrebbe la effettiva possibilità, o il desiderio o l'interesse a far questo. Va detto, intanto, che mentre la legge regionale 24 febbraio 1956 seguiva l'*iter* faticoso che tutti conosciamo, in sede nazionale sono intervenute nuove disposizioni di legge che modificano in modo rilevante la disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, per cui la Giunta ha ritenuto necessario presentare un nuovo disegno di legge in materia.

Ad onor del vero, non sono riuscito a convincermi della necessità di regolare la materia in modo nuovo. Il disegno di legge numero 5 stabilisce una differenza tra le concessioni di derivazioni di acque pubbliche e le autorizzazioni per la costruzione di linee elettriche e di tensione superiore ai 60.000 *volt* (che dovrebbero essere disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici d'intesa con quello alle finanze) e le concessioni per le piccole derivazioni di acque pubbliche e le autorizzazioni per la co-

struzione di linee elettriche di tensione fino a 60.000 *volt* (che dovrebbero essere disposte con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici di intesa con l'Assessore alle finanze). Per le concessioni di grandi derivazioni e per le autorizzazioni per la costruzione di linee elettriche e di tensione superiore a 60.000 *volt*, inoltre, dovrebbe essere obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Io, onorevoli colleghi, non sono un tecnico; secondo quanto è stato detto in sede di Commissione, però, a me pare che la differenziazione tra grandi e piccole derivazioni, tra linee elettriche e di tensione superiore ai 60.000 *volt*, che il disegno di legge tende ad introdurre, praticamente, limiterebbe grandemente le possibilità di intervento in materia dell'Assessore ai lavori pubblici. Tutte le concessioni e le autorizzazioni previste dal disegno di legge, in pratica verrebbero date con decreto del Presidente della Giunta, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sostanza, dunque, con queste disposizioni si verrebbero ad avvalorare i rilievi del Governo centrale sulla legge regionale 24 febbraio 1956.

Da quanto ho detto risulta che vi è un aperto contrasto tra le disposizioni della legge regionale 24 febbraio 1956 e quelle del disegno di legge numero 5. Il primo provvedimento consente alla Regione, se vuole, di fare una sua politica elettrica che non sia sotto la tutela del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il secondo, invece, quella tutela ripristina. E poichè il settore dell'energia elettrica è fondamentale per l'industrializzazione della nostra Isola, a mio modo di vedere, il Consiglio dovrebbe riapprovare la legge regionale 24 febbraio del 1956 e respingere il disegno di legge numero 5. In caso contrario si manifesterebbe troppo chiaramente la volontà di accettare i rilievi del Governo centrale e soprattutto di porre sotto la tutela di certi organi governativi, il cui indirizzo non può essere condiviso da una Regione autonoma, la politica elettrica che in Sardegna dovrebbe essere condotta in piena libertà per poter efficacemente lottare contro i monopoli, causa determinante della arretratezza economica e sociale dell'Isola.

La Giunta, insistendo sul disegno di legge numero 5 dà la prova non solo di accettare passivamente certi rilievi del Governo, ma anche di voler mettersi su una strada che le impedirebbe di lottare efficacemente contro il monopolio elettrico. (*Consensi*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MURGIA.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Milia. Ne ha facoltà.

MILIA (P.M.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Sotgiu ha, non dico rubato, ma svolto in anticipo quasi tutti gli argomenti che avrei dovuto svolgere io e ai quali avevo già accennato in sede di Commissione. A me sembra — parlo a titolo personale — che la legge regionale 24 febbraio 1956, rinviata dal Governo centrale, debba essere riapprovata dal Consiglio. E ciò non solo per rispettare una prassi cui generalmente il Consiglio si attiene — chè questo non sarebbe troppo importante —, ma soprattutto perchè mi sembra assurdo che proprio quando la Regione è riuscita a vincere una causa nanti la Corte Costituzionale, non si sfruttino i risultati della vittoria. La Corte Costituzionale espressamente ha affermato che la Regione ha competenza legislativa esclusiva in materia di acque pubbliche e di energia elettrica. Non credo sia il caso, dunque, di modificare la legge rinviata dal Governo centrale, dando modo al Governo di rinviarla nuovamente all'esame del Consiglio.

Onorevoli colleghi, l'orientamento della Corte Costituzionale è chiaro. Il Governo ha rinviato la legge regionale 24 febbraio 1956, tra l'altro, allegando una violazione dell'articolo 13 del decreto presidenziale 19 maggio 1950, numero 327. La Corte Costituzionale, però, afferma che l'articolo 13 del decreto citato è viziato di incostituzionalità perchè in contrasto con talune disposizioni dello Statuto speciale per la Sardegna. La Corte Costituzionale, pertanto, onorevoli colleghi, ci autorizza e ci impone di riaffermare un diritto della Regione Sarda, nell'interesse dell'autonomia e del popolo sardo. Certo il Consiglio può approvare, in materia di acque pubbliche e di energia elettrica, le disposizioni di legge che ritiene più opportune

dal punto di vista politico e dal punto di vista sociale; tuttavia non può che riaffermare il suo diritto a legiferare in queste materie, così come la Corte Costituzionale ha riconosciuto.

Detto questo, onorevoli colleghi, per non ripetere le considerazioni ampiamente svolte dall'onorevole Sotgiu, vorrei fare una semplice osservazione. Di che cosa si preoccupa la Giunta se presenta il disegno di legge numero 5? A mio parere questo disegno di legge è stato approntato, appena il Governo centrale ha visto considerare infondati dalla Corte Costituzionale i motivi di rinvio della legge regionale 24 febbraio 1956. Evidentemente la Giunta ha preso accordi col Governo centrale. Se sono in errore, il Presidente Brotzu potrà smentirmi; e se le sue affermazioni saranno chiare e fondate io riconoscerò d'aver errato. Le mie considerazioni, comunque, sono dettate dal più elementare buonsenso e, allo stato attuale, sono logiche e giustificate.

Sostiene la Giunta, nella sua relazione al disegno di legge numero 5, che alla competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si è voluta sostituire quella del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici in considerazione della necessità di avvalersi, per l'esecuzione delle opere, dei contributi statali. « E' ovvio, infatti — afferma la relazione — che la concessione di tali contributi non può non essere subordinata al preventivo parere dell'organo consultivo statale, nè, d'altra parte, la Regione può fare a meno, attese le sue limitatissime possibilità di bilancio, dei contributi stessi, i quali, per la loro notevole entità, possono costituire addirittura la condizione *sine qua non* per la realizzazione dell'iniziativa di maggior interesse ». Anch'io ritengo che la Regione non possa fare a meno di questi contributi, dato che è in questione l'esecuzione di opere per centinaia di milioni, per miliardi. Ma questo non è un argomento rilevante a fini giuridici.

In sostanza, col nuovo disegno di legge si vuole sancire obbligatoriamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, parere che era stato escluso con la legge regionale rinviata in discussione. Ora io mi domando:

se la Corte Costituzionale ha implicitamente affermato che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici non è assolutamente necessario, perchè non tenerne conto?

La Giunta, come ho già detto, col disegno di legge numero 5 vuole modificare le disposizioni della legge regionale 24 febbraio 1956 per evitare che il Governo neghi alla Regione i contributi previsti dal testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e dagli articoli 8 e 13 dello Statuto speciale. Io ritengo in certo qual modo fondata questa preoccupazione. Tuttavia, colleghi della Giunta, a me pare che a voi sfugga una norma elementare. Per concedere certi contributi, il Governo deve necessariamente richiedere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Non è pertanto necessario che il parere di questo organismo venga previsto anche nella legislazione regionale, chè ciò sarebbe pleonastico.

D'altra parte, onorevoli Assessori, la questione dei contributi non investe il problema giuridico della competenza della Regione a legiferare in materia di acque pubbliche. La questione dei contributi è di mero carattere politico. Il Governo può concedere o no contributi, ma noi, onorevoli colleghi, dobbiamo rimanere fermi nel pretendere che sia riconfermato il nostro diritto a legiferare in materia di acque pubbliche e di energia elettrica. L'ottenere o no i contributi dipenderà dall'azione politica della Giunta, dato che in materia il Governo dispone di poteri discrezionali.

Mi pare che, dopo quanto ha affermato il collega Sotgiu e dopo queste modeste e brevi considerazioni, non vi siano argomenti sufficienti a consigliare l'approvazione del disegno di legge proposto dalla Giunta, e la non riapprovazione della legge regionale 24 febbraio 1956 rinviata dal Governo centrale, sulla quale la Corte Costituzionale, implicitamente, si è pronunciata considerandola legittima. Il Consiglio deve riapprovare questa legge per motivi di carattere politico, per motivi di carattere legislativo, per motivi di carattere autonomistico, per quei motivi, insomma, già ampiamente illustrati, che debbono portare all'affermazione, una volta tanto, dei diritti della Regione.

La Giunta, successivamente, potrà svolgere l'azione politica che riterrà opportuna. Per questi motivi io personalmente voterò a favore della legge rinviata dal Governo centrale e contro il disegno di legge numero 5. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono iscritto a parlare soltanto per dichiarare che il Gruppo al quale appartengo condivide pienamente e incondizionatamente il parere espresso dalla prima Commissione. La legge 24 febbraio 1956, per ragioni anche di dignità, deve essere riapprovata integralmente.

Le questioni sostanziali, riguardanti la legittimità della legge, sono state risolte, una volta tanto, a favore della Regione dalla Corte Costituzionale, e sarebbe veramente strano che il Consiglio regionale si accingesse a modificare una legge che la Corte Costituzionale ha dichiarato perfettamente legittima. Qualche perplessità potrebbe sorgere circa la questione del parere da richiedere al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sostiene il Governo, a questo proposito, che vi è un contrasto fra la legislazione regionale e quella dello Stato. Evidentemente il Governo è in errore: la legislazione regionale, infatti, non può impedire al Governo di richiedere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debba erogare un contributo. Ma questo non ha niente a che fare con la riapprovazione della legge 24 febbraio 1956. Noi non possiamo negare al Governo l'esercizio di un suo dovere, oltre che di un suo diritto. E tuttavia non siamo obbligati a prevedere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in una legge regionale. Se questo facessimo verremmo meno ad una nostra prerogativa.

Queste che ho enunciato sono le ragioni addotte dalla prima Commissione, sintetizzate nella relazione; e mi pare che esse debbano essere condivise unanimemente dal Consiglio. La stessa dignità dell'Assemblea impone di riapprovare una legge che ingiustamente, come spesso accade, è stata rinviata dal Governo.

Io riconosco fondate le preoccupazioni della Giunta; ma nel caso nascessero conflitti di competenza tra l'Amministrazione regionale e il Governo, si potrebbe pensare di superarli con una apposita legge.

Onorevoli colleghi, abbiamo il dovere di riapprovare integralmente la legge rinviata ed attendere che il Governo la impugni nanti la Corte Costituzionale. Sarebbe veramente interessante sapere che la Corte Costituzionale dovrebbe decidere su una legge che ha già implicitamente dichiarato costituzionale. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò le osservazioni che efficacemente sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto e, segnatamente, dall'onorevole Girolamo Sotgiu. La legge regionale 24 febbraio 1956 è nata dopo maturo esame ed è stata approvata dal Consiglio con pieno senso di responsabilità. L'importanza della materia questo imponeva e ritengo che il Consiglio non sia stato inferiore al suo compito nel fissare, nelle norme approvate, il suo pensiero e la sua linea.

L'autorevole conferma della legittimità della legge da parte della Corte Costituzionale dimostra che noi siamo nel nostro giusto diritto, che il Consiglio regionale e la Giunta regionale hanno correttamente operato, che il Governo, ancora una volta, ha perduto una buona occasione per deferire alla concezione autonomistica, che riconosce alle Regioni autonome, alla Sardegna come Regione autonoma a Statuto speciale, determinate competenze e legislative ed amministrative. E duole considerare che questa prova di incomprendimento, di insensibilità autonomistica, sia venuta alla Regione Sarda mentre presiedeva il Governo della Repubblica un sardo.

Sugli argomenti che sono stati direttamente affrontati dalle sentenze della Corte Costituzionale non ripeterò alcunché. Mi soffermo sulla questione che è oggetto di discussione in questo momento e che suggerisce motivi di preoccupazione alla Giunta, come appare dalla

relazione al disegno di legge numero 5. L'inserimento del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene suggerito, almeno così sembra, in considerazione della necessità di avvalersi, per l'esecuzione delle opere di cui trattasi, dei contributi statali. Ora, alle considerazioni che sono state già svolte, ed esaurientemente, dai colleghi Milia ed Asquer, io ne aggiungerò un'altra, se mi è consentito, che toglie valore e peso a questa preoccupazione, seppure peso e valore essa abbia mai avuto.

In sostanza si afferma che se la Regione Sarda vuole godere di quei contributi, si deve sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ora, onorevoli colleghi, evidentemente si tratterebbe, cioè, di un parere consultivo, non di un parere vincolante. Ammettiamo, per pura ipotesi, ahimè!, che l'Amministrazione regionale, sentito il parere del Consiglio superiore, ritenesse di dover decidere in difformità da quel parere: quale sarebbe in tal caso la conclusione degli organi statali in materia di erogazione dei contributi di legge? Colleghi della Giunta, dovete andare fino in fondo, decidervi. Se questa è la vostra preoccupazione dite pure con chiarezza, nel testo del disegno di legge, anziché « sentito il parere », « conforme al parere del Consiglio superiore »; altrimenti la vostra preoccupazione permane.

Io sono certo che proprio da questa considerazione voi siete stati ispirati; però non posso fare a meno di aggiungere la mia alla preoccupazione espressa da altri colleghi dei vari settori del Consiglio, che, in realtà, attraverso questa norma si reintroduca nella legislazione regionale qualche cosa che può ostacolare, ritardare o impedire una politica autonoma della Regione nel settore elettrico. A Roma più che a Cagliari possono pesare e influire gli interessi dei gruppi elettrici. Con questo, onorevoli colleghi della Giunta, io vi rendo omaggio. A Roma più che a Cagliari possono influire negativamente rispetto alla nostra autonomia politica elettrica gli interessi dei monopolisti elettrici. Noi chiederemo un parere e il Consiglio superiore ci farà aspettare anni, deciderà come crederà, potrà per l'appunto decidere in senso negativo e potrà quindi il Governo rifiutare, se

questo è nei suoi intendimenti, quei contributi quando, avendo il Consiglio superiore dei lavori pubblici deciso negativamente, la Regione decida di assentire egualmente la concessione.

Concludendo, onorevoli colleghi, noi opereremo saggiamente, autonomisticamente e responsabilmente respingendo l'impostazione della Giunta, confermando la legge regionale rinviata, che già, indirettamente, ha avuto sanzione di legittimità dalla Corte Costituzionale. Se il Governo riterrà di insistere, non potrà farlo se non sul piano del contrasto di interessi; allora sentiremo il parere del tribunale politico rappresentato dai due rami del Parlamento, ed è, questo, un rischio che possiamo e dobbiamo affrontare. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. Come risulta dalla relazione, la prima Commissione si è trovata dinanzi ad un problema di politica legislativa: doveva decidere se riapprovare la legge rinviata per affermare la competenza della Regione a disciplinare totalmente, attraverso i suoi organi, le concessioni di acque pubbliche e le materie connesse, oppure accogliere in parte i motivi di rinvio con il disegno di legge presentato dalla Giunta.

La prima Commissione ha risolto, alla unanimità, questo quesito decidendo di proporre al Consiglio la riapprovazione della legge rinviata proprio per riaffermare la piena competenza della Regione a disciplinare totalmente, attraverso i suoi organi, la materia della concessione delle acque pubbliche ed anche per provocare il completamento della giurisprudenza in materia di Norme di attuazione sui lavori pubblici, in particolare della giurisprudenza della Corte Costituzionale, qualora, in conseguenza della riapprovazione della legge rinviata, il Governo centrale volesse impugnare la legge per incostituzionalità.

Per quanto concerne il disegno di legge pre-

sentato dalla Giunta, come è dato a vedere dalla relazione, la prima Commissione non è entrata nell'esame di merito ed ha posto la pregiudiziale della necessità di approvare in primo luogo la legge rinviata. La Commissione è del parere che il Consiglio possa, una volta riapprovata la legge regionale rinviata, approvando il disegno di legge numero 5, sancire anche una diversa e più completa disciplina della materia. L'importante è decidere che le concessioni vengano fatte dalla Regione attraverso propri organi e senza dover sentire il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I motivi che hanno ispirato le decisioni della prima Commissione, oltre che di politica legislativa, riguardano anche il merito della legge rinviata. Gli organi tecnici regionali sono sufficientemente illuminati per poter dare i pareri necessari ed è meno facile che il peso delle società elettriche che possono in un modo o nell'altro influenzare la politica elettrica anche attraverso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, possa farsi sentire attraverso organismi regionali. Le decisioni della Commissione, in sostanza, tendono ad assicurare una maggiore libertà e una minor pressione degli interessi del settore elettrico per la concessione di derivazioni di acque pubbliche.

Circa i motivi allegati dal Governo nel rinviare a nuovo esame la legge regionale 24 febbraio 1956, la Commissione ha ritenuto che nessuno di essi sia fondato. In particolare, per quanto concerne la pretesa necessità di sentire il Consiglio superiore dei lavori pubblici per le concessioni relative ad opere per le quali lo Stato deve intervenire col suo contributo, le argomentazioni del Governo appaiono un pò capziose. Il fatto che le concessioni fatte dalla Regione prescindano dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non impedisce al Ministero dei lavori pubblici, quando debba erogare i contributi, di sentire, come sanciscono le norme di legge statali, il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Del pari appaiono ingiustificati i rilievi del Governo relativi al contrasto con l'articolo 13 delle Norme di attuazione (secondo gruppo), tanto più che sull'argomento ormai fa testo la nota sentenza della Corte Costituzionale.

Circa la attribuzione agli Assessori di competenze esterne il rilievo del Governo è decisamente infondato, in quanto tutto lo Statuto speciale per la Sardegna prevede, ad esempio con i ricorsi di prima istanza alla Giunta, che le decisioni degli Assessori siano valide verso terzi.

Detto questo, credo risulti chiara ed evidente la necessità di riapprovare la legge rinviata e di decidere solo dopo questa riapprovazione in merito al disegno di legge numero 5. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero dire subito che se il Consiglio ritenesse di pronunciare una solenne affermazione autonomista con la riapprovazione, direi preliminarmente, della legge regionale 24 febbraio 1956, troverebbe la Giunta pienamente consenziente. Nessuna difficoltà, quindi, in questa direzione; la Giunta, piuttosto, prega il Consiglio di valutare quei problemi che io adesso cercherò di esporre brevemente. La Giunta, presentando il disegno di legge numero 5, ritiene di agire con onestà di propositi. Comunque, se il Consiglio, prima di decidere sul disegno di legge numero 5, vuole riapprovare la legge rinviata, quasi a suggello della interpretazione di taluni articoli del nostro Statuto data solennemente dalla Corte Costituzionale, la Giunta è d'accordo, purchè si voglia darle l'incarico di riesaminare certi problemi di procedura e di dettaglio per altre disposizioni di legge. E' dunque chiaro che la Giunta non intende sottovalutare l'importanza delle sentenze della Corte Costituzionale nei confronti dell'autonomia.

Quali problemi pone il disegno di legge numero 5? Proprio quelli illustrati dagli oratori che mi hanno preceduto. Io, pertanto, non voglio ripetere cose già dette. Voglio solo affermare, circa il problema giuridico dei motivi fatti valere dal Governo centrale per il rinvio della legge regionale 24 febbraio 1956, che la Giunta, completamente d'accordo con le considerazioni

fatte dall'onorevole Sotgiu e da altri colleghi, ritiene quei motivi infondati. La Giunta è d'accordo anche su un'altra valutazione dell'onorevole Sotgiu: cioè che probabilmente il Governo ha voluto correre l'alea di una sicura bocciatura di un suo ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale nell'estremo tentativo di controllare la politica regionale in materia di concessioni idro-elettriche.

La Giunta condivide queste considerazioni. E se nel disegno di legge numero 5 è previsto che le concessioni di grandi derivazioni di acque e le autorizzazioni per la costruzione di linee elettriche e di tensione superiore ai 60.000 volt debbano essere disposte con decreto del Presidente della Giunta e che le concessioni di piccole derivazioni e le autorizzazioni per le costruzioni di linee elettriche e di tensione fino a 60.000 volt debbano essere disposte con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici, ciò accade sulla base di una valutazione economico-politica. Le concessioni e le autorizzazioni che, secondo il disegno di legge, dovrebbero essere disposte con decreto del Presidente della Giunta sono atti politici ed economici complessi e tali da impegnare una direttiva generale della Amministrazione regionale e non la direttiva di un singolo Assessorato.

Questo e non altro è il significato del primo e del terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge. Non è esatto dire che si vogliono sminuire i poteri degli Assessori, così come non è esatto dire che le concessioni di derivazioni di acque pubbliche saranno in genere « grandi » e che si costruiranno in genere linee elettriche superiori ai 60.000 volt.

Sorge ora il problema del perchè nel disegno di legge venga previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La questione di merito per contrasto di interessi sollevata dal Governo centrale circa la legge 24 febbraio 1956 a me sembra del tutto insussistente. Il contrasto di interessi può essere rilevante per singole questioni, e in nessuna maniera può essere proposto in opposizione a norme costituzionali. Perchè, dunque, nel disegno di legge, si prevede il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici? Le considerazioni al riguardo

degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto paiono basarsi più su questioni di natura psicologica che su questioni obiettive e realistiche. Come giustamente ha rilevato il collega Melis, il parere che ci si propone di chiedere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel quale, tra l'altro, la Regione Sarda è rappresentata, non è vincolante, ma semplicemente consultivo, per cui il Presidente della Giunta può anche decidere in contrasto con questo parere. Appare chiaro, pertanto, che in nessun modo si tende a menomare il contenuto autonomistico dello Statuto speciale e a non tener conto dell'orientamento della Corte Costituzionale.

Si è osservato che spetta al Governo chiedere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debba decidere circa la concessione di contributi. Ora, se anche questa considerazione fosse esatta, va osservato che non prevedendo la legislazione regionale il parere del Consiglio superiore, le domande di contributi della Regione Sarda dovrebbero essere istruite due volte. Si dovrebbe istruire una prima volta le pratiche per giungere al decreto del Presidente della Giunta; poi le pratiche, per la concessione dei contributi, dovrebbero ancora essere istruite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, del cui parere il Governo si deve avvalere.

Queste, in sostanza, sono le ragioni che hanno spinto la Giunta a presentare il disegno di legge numero 5. A questo modo si eviterebbero le lungaggini burocratiche e si farebbero valere celermente gli interessi della Sardegna.

Onorevoli consiglieri, ho espresso onestamente il parere della Giunta. Se il Consiglio deciderà di accettare la proposta dell'onorevole De Magistris, di procedere, cioè, innanzitutto ad una affermazione di principio e poi, eventual-

mente, di procedere ad una nuova regolamentazione della materia, la Giunta sarà d'accordo. Si ricordi, comunque, che non si dovrebbero condannare ad una doppia istruttoria tutte le pratiche di grandi concessioni di acque pubbliche, le più urgenti e le più importanti. (*Consensi*).

Proclamazione a consigliere regionale e giuramento di Milia Francesco.

PRESIDENTE. In seguito alle dimissioni dell'onorevole avvocato Filippo Satta Galfrè da componente del Consiglio regionale, entra a far parte del Consiglio stesso il signor Francesco Milia, che risulta il maggior votato, subito dopo l'onorevole Satta Galfrè, con 1523 voti di preferenza.

Proclamo, pertanto, consigliere regionale il signor Francesco Milia e poichè mi risulta che è in aula, lo invito a presentarsi a prestare giuramento.

Leggo la formula del giuramento; il consigliere Francesco Milia risponderà con la parola « giuro ». « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

MILIA FRANCESCO (P.S.I.). Giuro.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1957